

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 1

Il Consiglio dell'Ordine si riunisce:

- in adunanza ordinaria ogni mercoledì alle ore 16,00; in caso di mercoledì festivo, l'adunanza è tenuta in altro giorno della settimana indicato dal Presidente;
- in adunanza straordinaria tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario ovvero gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

L'adunanza ordinaria è convocata, con preavviso di almeno 2 giorni, mediante comunicazione informale del Consigliere Segretario, trasmessa via e-mail agli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ogni Consigliere risultante nell'Albo pubblicato sul sito internet dell'Ordine (www.ordineavvodicagliari.it) o a quello comunicato ad hoc da ciascun Consigliere.

L'adunanza straordinaria è convocata in casi di urgenza ad horas anche per le vie brevi.

Nella comunicazione di convocazione dell'adunanza, è indicato l'ordine del giorno sommario degli argomenti da discutere e su cui deliberare, salva la possibilità di integrazione degli stessi per ragioni di urgenza con il consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il verbale dell'adunanza consiliare è contiene:

- l'indicazione delle presenze con l'annotazione dell'orario di entrata ed uscita di ciascun Consigliere, dell'orario di inizio e di conclusione dell'adunanza;
- le delibere adottate, in cui sono riportate le eventuali motivazioni, redatte in forma sintetica, il dispositivo nonché l'indicazione dei voti favorevoli e contrari ovvero delle astensioni, laddove ciascun Consigliere chieda che risulti a verbale il proprio voto o la propria astensione con relativa motivazione.

A ciascuna delibera sono allegati gli eventuali documenti richiamati ovvero ne viene indicato il numero di protocollo.

Il verbale dell'adunanza è predisposto con l'utilizzo di strumento informatico, a cura del Consigliere Segretario.

Il verbale dell'adunanza, espunto da tutti i dati sensibili e riservati, è pubblicato nel

sito internet dell'Ordine (www.ordineavvocraticagliari.it), nella sezione riservata agli iscritti dello stesso.

Il Consiglio, inoltre si riunisce di regola, ogni mercoledì del mese alle ore 16,00 in seduta pubblica per l'assunzione da parte dei nuovi avvocati e praticanti abilitati dell'impegno solenne di cui all'art. 8 legge n° 247/2012.

L'adunanza consiliare, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero, in caso di assenza anche di questo, da un Consigliere anche informalmente delegato dal Presidente.

Ogni comunicazione da parte dei Consiglieri relativa alle attività istituzionali è trasmessa alla Segreteria (avv.ca@libero.it) al fine di consentire agli uffici di provvedere alla registrazione al protocollo.

Art. 2

Ferme le competenze istituzionali previste dalla legge per il Consiglio dell'Ordine la sua attività è svolta anche mediante Commissioni di lavoro ai sensi dell'art. 32. L.P.F..

Le commissioni svolgono le attività di propria competenza, informando almeno ogni 60 giorni – con la relazione di cui al successivo art. 3 – il Consiglio.

Il Presidente del Consiglio, ricevute le disponibilità dei Consiglieri, nomina il Referente di ciascuna commissione e ne definisce la composizione.

Il Presidente del Consiglio provvede anche alla sostituzione, temporanea o permanente, di ciascun componente, qualora ne ravvisi la necessità, con provvedimento scritto e motivato.

Il Presidente, su proposta del Consiglio, può costituire Commissioni non permanenti che affrontino singoli temi di interesse per la categoria.

Sono istituite le seguenti Commissioni:

1 - Commissione aggiornamento albi, elenchi e registri, tirocinio professionale e difese d'ufficio.

Organizza e coordina tutte le attività di competenza del Consiglio di cui agli artt. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 247/2012 e relativi regolamenti attuativi nonché previste da normative speciali nonché quelle relative alle autorizzazioni agli

iscritti per le notifiche in proprio, quelle di cui agli artt. 41 e 45 della legge 247/2012 e relativi regolamenti attuativi nonché previste da normative speciali, nonché tutte le attività di competenza del Consiglio previste dalla legislazione vigente in materia di difese d'ufficio.

2 – Commissione servizi e forniture.

Organizza e coordina, predispone e coordina tutte le attività di competenza del Consiglio nelle seguenti aree: acquisto noleggio beni, servizi o apparecchiature necessarie al funzionamento del consiglio, armadietti e caselle, ricerca e trattative per convenzioni di beni o servizi per gli iscritti, ricerca di locali per lo svolgimento di convegni (coordinandosi con commissione formazione) e cura della biblioteca.

3 - Commissione ordinamento giudiziario e rapporti con gli uffici giudiziari.

Organizza e coordina tutte le attività di competenza del Consiglio di cui all'art. 29, comma 1, lett. t) della legge 247/2012, quelle previste dall'ordinamento giudiziario e da altre leggi speciali relative, tra l'altro, alla formulazione da parte del Consiglio di pareri, valutazioni e proposte in merito all'organizzazione e alla gestione dell'attività giudiziaria, nonché le questioni attinenti ai rapporti con gli uffici giudiziari.

4 - Commissione locale per la formazione ed aggiornamento professionale.

Organizza e coordina tutte le attività di competenza del Consiglio previste dalla legge n° 247/2012 e da altre norme vigenti nonché dai regolamenti attuativi delle stesse in materia di formazione e specializzazione degli avvocati e di formazione dei praticanti avvocati coordinandosi con la Fondazione per la Formazione Forense e con la Commissione di cui all'art. 18 del Regolamento per la formazione continua n. 6/2014 del Consiglio Nazionale Forense in relazione alle specifiche competenze di queste ultime.

La Commissione si articolerà nelle seguenti sotto-commissioni, i cui membri saranno nominati dal Presidente su proposta della Commissione:

I. Diritto Civile e Procedura Civile;

II. Diritto Penale e Procedura Penale;

III. Diritto Amministrativo;

- IV. Diritto Tributario e Diritto Internazionale;**
- V. Diritto di Famiglia e dei Minori;**
- VI. Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale;**
- VII. Ordinamento Professionale, Deontologia e Cassa Forense.**
- VIII. Informatica, Privacy e Processo telematico.**

5 - Commissione informatica, Processo Telematico e Sito Internet.

Organizza e coordina tutte le attività di competenza del Consiglio per l'attuazione delle normative e delle procedure relative al processo telematico, sia civile che penale, e comunque connesse all'informatizzazione dei servizi giudiziari e dell'attività professionale.

Organizza e coordina, altresì, l'organizzazione del sito internet e degli eventuali profili social del Consiglio.

6 - Commissione liquidazione compensi professionali e conciliazioni.

Organizza e coordina tutte le attività di competenza del Consiglio previste dagli artt. 13, comma 9, 29, comma 1, lettera l) e lettera o) - limitatamente alle questioni relative ai compensi professionali - della legge 247/2012. Organizza e coordina, altresì, le attività e le procedure di cui all'art. 29, comma 1, lettera o) della Legge n 247/2012.

7 - Commissione rapporti con la Cassa Forense.

Organizza e coordina le attività consulenza e supporto nei confronti degli iscritti con riferimento alle tematiche di previdenza Forense.

8 - Commissione rapporti con il pubblico, sportello per il cittadino, ADR ed Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Organizza e coordina tutte le attività di competenza del Consiglio di cui all'art. 30 della legge 247/2012 e del Regolamento n. 2/2013 del Consiglio Nazionale Forense. Inoltre, organizza e coordina tutte le attività di competenza del Consiglio di cui all'art. 29, comma 1, lettera n) della legge 247/2012, volte a valutare l'istituzione dell'organismo di mediazione ufficiale dell'Ordine, nonché elaborare il regolamento

per l'affidamento degli arbitrati.

Cura, altresì, i rapporti con gli organismi di mediazione.

9 - Commissione rapporti con le associazioni forensi.

Cura i rapporti con le associazioni forensi, mediante la consulta delle associazioni forensi.

10 - Commissione patrocinio a spese dello Stato

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio previste dalla legge 134/2001, dal D.P.R. 115/2002 e successive modifiche.

Art. 3

Disposizioni comuni a tutte le Commissioni:

In assenza del Referente, le funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

Le Commissioni redigono verbale sintetico dei lavori svolti e delle proposte da sottoporre al Consiglio.

L'integrazione di ciascuna Commissione con componenti non Consiglieri è disposta dal Presidente, sentito il Consiglio, su proposta del Referente.

Ogni Commissione:

- determina il calendario dei propri lavori in relazione all'attività di propria competenza, al fine di assolvere con tempestività ai carichi di lavoro;
- propone al Consiglio le procedure, le prassi e la relativa modulistica da adottare per la migliore funzionalità del servizio;
- propone al Consiglio i regolamenti relativi alle materie di sua competenza e predispone vademecum informativi, destinati alla pubblicazione sul sito internet dell'Ordine, dopo l'approvazione da parte del Consiglio stesso.
- ogni 60 giorni inoltra al Presidente ed al Segretario del Consiglio dell'Ordine una relazione sulle attività svolte.

Art. 4

Continuano ad applicarsi i regolamenti e le delibere di svolgimento delle attività

consiliari ed istituzionali fino ad oggi vigenti in quanto compatibili ed ove non in contrasto con la legge 247/2012, i regolamenti attuativi della stessa e le altre disposizioni legislative e/o regolamentari sopravvenute alla loro adozione nonché con quanto disposto dal presente Regolamento.